



SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO NewsLetter

**MINIRIFORMA
D.Lgs. 81/08**

numero 1 | 2022

UNA MINIRIFORMA DEL D.LGS. 81/08

PREMESSA

La LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione DECRETO LEGGE n. 146 del 21/10/2021 ha introdotto **importanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro **in modo da intervenire con maggiore efficacia sulle aziende che non rispettano le misure di Sicurezza** (o che utilizzano Lavoratori in nero).

Il tutto incentivando l'attività di vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e favorendo il coordinamento tra i soggetti competenti per presidiare il rispetto delle disposizioni e per assicurare la prevenzione.

In sintesi questa mini-riforma del Testo Unico della Sicurezza prevede l'ampliamento delle attività formative e di addestramento, la riformulazione del potere di sospensione dell'impresa per Lavoro

in nero e per gravi violazioni di Sicurezza, l'individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del Preposto, l'estensione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali, nonché il rilancio del ruolo degli Organismi Paritetici.

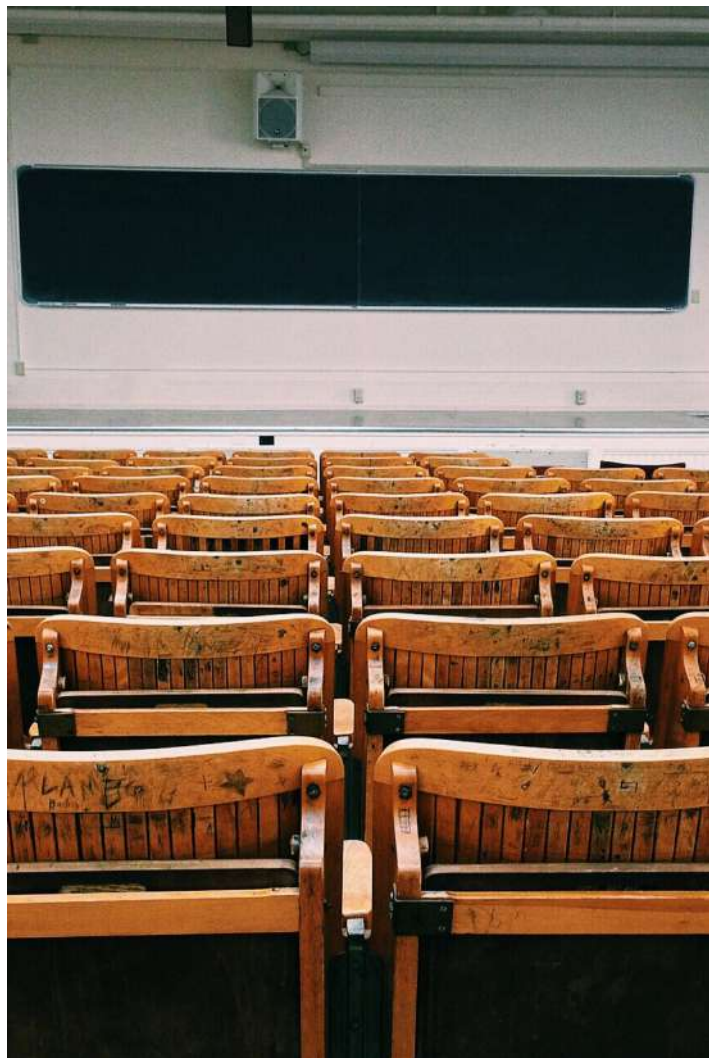
Per garantire l'osservanza delle nuove disposizioni **è prevista l'applicazione di pesanti sanzioni a carico dei Datori di Lavoro.**

Questa "riforma" modifica ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), sostituendo anche integralmente l'Allegato I, con l'obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.

FORMAZIONE: TOCCA ANCHE AL DATORE DI LAVORO

Quanto alla formazione, appare anzitutto di grande rilievo la modifica del comma 7 dell'articolo 37 con **il coinvolgimento del Datore di Lavoro** (oltre come sempre ai Dirigenti ed ai Preposti) **in merito all'obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un relativo aggiornamento** periodico in base ai compiti in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro svolti.

Ulteriore aspetto di grande interesse concerne l'adeguatezza e la specificità di **formazione e aggiornamento periodico dei Preposti**, le cui attività formative **dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza** (si ricorda che fino ad ora la formazione ai Preposti in parte poteva anche essere erogata in modalità e-learning) **e ripetute, con caden-**



za almeno biennale e in ogni caso quando ciò si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (fino ad oggi l'aggiornamento invece era previsto con cadenza quinquennale).

In relazione a queste modifiche è previsto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, le disposizioni attuative

Infine **in merito all'addestramento si stabilisce** che le prove pratiche per l'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di Lavoro in Sicurezza, **sia obbligatoriamente tracciato in apposito registro**, anche informatizzato (rif. art. 37, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008).

del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
- la modalità della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi sia formativi che di aggiornamento, obbligatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

A rinforzare tali disposizioni, la miniriforma porta con sé l'applicazione della pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

IL PREPOSTO HA MAGGIORI RESPONSABILITÀ

La legge di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene per meglio specificare le funzioni del **Preposto**, che nel contesto aziendale della Sicurezza sul Lavoro **assume ora un ruolo primario e di assoluta centralità** (accanto a Datore di Lavoro e Dirigente).

Si stabilisce **l'obbligo per Datore di Lavoro e Dirigenti di individuare il Preposto o i Preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza** stabilite dall'art. 19 del Testo Unico, affidando ai Contratti Collettivi di Lavoro la possibilità di stabilire eventualmente la misura dell'emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività che gli vengono affidate, prevedendo inoltre a tutela dello stesso, che non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, com-

ma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il richiamato art. 19 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro viene modificato per prevedere che **quando il Preposto rileva comportamenti non conformi** (in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti di protezione collettiva e individuale) **è obbligato a intervenire** per modificare questi comportamenti, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di Sicurezza.

E se le disposizioni impartite dal Preposto non vengono attuate e persiste l'inosservanza rilevata, **il Preposto deve interrompere l'attività del Lavoratore e informare i superiori diretti**. Per tale specifica funzione obbligatoria del Pre-

posto il D.L. n. 146/2021 prevede l'applicazione della pena dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Inoltre, sempre al Preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate, se si accertano deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo notata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

La rinnovata importante investitura del Preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che **i Datori di Lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l'obbligo di indicare espressamente e nominativamente al Committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di Pre-**

posto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l'inservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

SE MANCANO DVR O RSPP L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA VIENE SOSPESA

La riscrittura dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l'adozione del provvedimento a contrasto del lavoro in nero e a tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, come sottolineato dall'INL nelle circulars n. 3/2021 e n. 4/2021.

Anzitutto per **i casi di sospensione** per lavoro irregolare, oltre all'ipotesi di rilevazione di almeno il

10% dei Lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

al momento dell'accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche l'ipotesi di personale occupato come Lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'I.T.L. introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

In questo modo rilevano i Lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i Soci La-



voratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i Lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva, con

l'estensione alla generalità dei soggetti operanti in Azienda.

In secondo luogo, riguardo all'ampiezza della sospensione in materia di Salute e Sicurezza il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ATS), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d'amianto, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell'Allegato, così come illustrati dall'I.N.L. nella circolare n. 4/2021.

Si pone l'accento sul fatto che **la sussistenza anche di una sola violazione di cui all'Allegato I comporterà l'adozione del provvedimento di sospensione, non essendo più considerata la recidiva** (reiterazione del comportamento come da ex art. 14).

Si rammentano, a titolo indicativo, alcune tra le violazioni della normativa in materia di Sicurezza che comportano il provvedimento di sospensione dell'attività dell'azienda:

- **mancata Elaborazione del D.V.R.**
- **mancata nomina del R.S.P.P.**
- **mancata Elaborazione del Piano di Emergenza**
- **mancata Formazione e addestramento dei Lavoratori**

Provvedimento di sospensione che non interesserà tutta l'azienda, ma solo l'unità produttiva eventualmente interessata (e per quanto riguarda gli aspetti relativi alla formazione e all'addestramento la sospensione riguarderà esclusivamente i Lavoratori interessati, con diritto però, si noti bene, al percepimento della retribuzione ed al versamento dei contributi)

Infine per quanto riguarda le sanzioni, ora viene introdotta una differente applicazione in funzione degli scenari (gradualità) al contrario del passato, ove la sanzione era unica.

L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO ACQUISTA PIÙ POTERE

Sempre in prospettiva di rafforzamento delle tutele prevenzionistiche, il D.L. n. 146/2021 ricolloca l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La "miniriforma", infatti, riscrive i contenuti essenziali dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di prevedere che **la vigilanza** sull'applicazione della legislazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro **sia svolta in modo paritario dall'A.T.S. com-**

petente per territorio e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante le sue sedi territoriali.

A sottolineare l'importanza dell'intervento, vale la pena ricordare che il precedente testo normativo assegnava la titolarità principale della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro alle A.T.S. mentre all'I.N.L. spettava una competenza soltanto nelle seguenti attività: costruzioni edili o di genio civile; impianti ferroviari; sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; lavori mediante cassoni in aria compressa; lavori subacquei

C'È UN REPERTORIO DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Infine, si prevede **l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici**, con specifica definizione dei criteri identificativi, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di Lavoro e dei

Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all'Ispettorato del Lavoro e all'I.N.A.I.L. i dati relativi a:

- imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici
- imprese che hanno svolto attività di formazione organizzata dagli organismi paritetici;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali;
- rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e

gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

I dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'I.N.A.I.L. tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale l'efficacia prevenzionistica.

BT

CONTATTI

Inquadra il codice QR
e salva nella rubrica del cellulare



Via Monteverdi, 18
- 20131 - Milano



+39 - 02 34 53 70 85



info@betamtechnology.it

